

ASCI

CONTRATTO ASI N.

**Servizio di supporto tecnico-logistico al BSC di Malindi**

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI), con sede in Viale Liegi 26 - 00198 ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal Direttore Generale Dott. Luciano Criscuoli

E

..... (d'ora innanzi denominata indicata come **Assuntore**) con sede legale in ....., Via .....n° ....., - con capitale sociale € . . . .000.000= interamente versato, iscritta al Registro delle Società del Tribunale di .....al n..... - C.C.I.A.A. di ..... n..... - Codice Fiscale e Partita IVA n....., rappresentata da..... nella sua qualità di .....

Il presente Contratto consta:

- di n.. articoli per complessive pagine ...;
- di un allegato Capitolato Tecnico per complessive n. ... pagine;
- di un allegato "Gestione del personale locale operante presso il "Broglia Space Center (BSC) di Malindi" in Kenya.
- una "Appendice Riservata", per complessive n. .... Pagine.



*Dez*

## INDICE

ART. 1	Natura delle premesse
ART. 2	Oggetto del contratto
ART. 3	Durata del contratto
ART. 4	Piano dei lavori
ART. 5	Prezzo
ART. 6	Termini economici: Piano e modalità di pagamento, autorizzazioni a fatturare, ritenute, fatturazione, persona autorizzata a riscuotere e quietanzare
ART. 7	Penalità
ART. 8	Ritardo nei pagamenti, interessi di mora
ART. 9	Oneri fiscali
ART. 10	Fidejussioni
ART. 11	Responsabilità dell'Assuntore
ART. 12	Subcontraenti, consulenti e fornitori
ART. 13	Documentazione
ART. 14	Organizzazione dell'ASI
ART. 15	Organizzazione dell'Assuntore
ART. 16	Commissione di Collaudo
ART. 17	Garanzia
ART. 18	Personale, Impianti, Attrezzature, Strumenti e Materiali
ART. 19	Beni posti dall'ASI a disposizione dell'Assuntore
ART. 20	Materiali di provenienza estera
ART. 21	Cessione del Contratto – Cessione del Credito
ART. 22	Permessi e autorizzazioni



ART. 23	Trasporti e assicurazioni
ART. 24	Comunicazioni e corrispondenza
ART. 25	Recesso unilaterale dell'ASI
ART. 26	Risoluzione del contratto
ART. 27	Causa di forza maggiore
ART. 28	Regime di segretezza
ART. 29	Assicurazioni sociali
ART. 30	Sospensione dei lavori
ART. 31	Normativa



*ll*

## PREMESSE

- Il BSC – Centro Spaziale “L. Broglio” di Malindi (Kenya), che si trova in zona equatoriale in territorio keniano, è articolato su un Segmento Marino ed un Segmento Terrestre e si estende su un area di circa 3,5 ettari sulla costa dell’Oceano Indiano a circa 32 km da Malindi, ed è raggiungibile dalla litoranea del Kenya.
- Il Segmento Terrestre comprende una serie di fabbricati in muratura ed in legno adibiti sia ad alloggi che a servizi, un porticciolo per l’attracco dei natanti di collegamento con le piattaforme e 3 Stazioni di Terra (sistemi d’antenna). Il centro è collegato con l’Italia mediante satelliti Intelsat.
- Il Segmento Marino è composto da piattaforme ancorate a circa 4 miglia al largo del Centro Spaziale, collegate al Segmento Terrestre mediante imbarcazioni. La piattaforma principale – denominata S. Marco – inizialmente destinata al lancio, è integrata da due piattaforme di controllo a circa un miglio di distanza (Santa Rita 1 e 2); completano il Segmento Marino due piccole piattaforme che ospitano i generatori di energia elettrica.
- Il Centro si trova in località non servite da infrastrutture pubbliche, e provvede autonomamente alla produzione di servizi di base, quali la generazione di energia elettrica e di acqua potabile e di lavanda per le proprie necessità. Il Centro è collegato con la rete telefonica pubblica keniana mediante ponte-radio.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Oll", is located in the bottom right corner of the page.

- con l'Accordo intergovernativo Italia-Kenya del 14 marzo 1995, di durata quindicennale, è stata disciplinata l'attività del BSC - Base di lancio e controllo Satelliti San Marco - Malindi, Kenya, che prevede la possibilità di effettuare attività di lancio ed acquisizione satelliti, di telerilevamento e di formazione sia in loco sia in Italia;
- il D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128 e, in particolare, l'art. 16, comma 3, ha affidato ad ASI la responsabilità della gestione del BSC, subentrando all'Università di Roma "La Sapienza";
- con il Decreto MIUR 13 novembre 2003, n. 1927/Ric., il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha trasferito dall'Università "La Sapienza" di Roma ad ASI la gestione del BSC di Malindi a partire dal 01.01.2004, provvedendo inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'Accordo Italia-Kenya del 14.03.1995, a designare la medesima Agenzia Spaziale Italiana quale ente incaricato ad assolvere gli obblighi di parte italiana di cui all'accordo medesimo;
- con riferimento al BSC, in data 23.12.2003 è stato sottoscritto l'accordo tra ASI e Università "La Sapienza" di Roma sotto l'egida del MIUR, con il quale ASI, in ottemperanza al citato D.M. n. 1927/Ric., ha assunto dal 01.01.2004 la responsabilità gestionale del BSC, assumendone i connessi oneri finanziari, impegnandosi le parti a sottoscrivere successivamente il testo definitivo della Convenzione ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 128/2003;
- la Convenzione definitiva tra ASI ed Università di Roma "La Sapienza", sottoscritta il 17.06.2004, è volta a garantire tutte le forme più idonee di collaborazione tra le due Amministrazioni quali la ricerca, la



formazione, nonché forme di cooperazione nella gestione, con l'impegno da parte di ASI di assicurare continuità di lavoro al personale operante presso la Base;

- con nota DODI2/19/1AVOL.XVII(100) del 30.11.2004, il Kenya, ai sensi dell'art. V del citato Accordo intergovernativo, ha riconosciuto il subentro di ASI all'Università di Roma nella gestione del Progetto San Marco;
- nel Joint Steering Committee Italia - Kenya del 28.03.2008, e nel successivo dell'11.12.2008, nelle more dell'implementazione e del rinnovo dell'Accordo intergovernativo medesimo, si è deciso di prorogarne la validità fino al 31.12.2010.
- In data 26 novembre 2009 il Consiglio di Amministrazione dell'ASI con delibera n. 17/2009 ha approvato il Bando di gara per la necessaria procedura competitiva per la selezione di un Assuntore cui affidare con procedura ristretta il servizio di supporto tecnico logistico al BSC di Malindi, ai sensi del Codice dei contratti pubblici (d.lgs.n. 163/06 e s.m.i.) e di tutte le leggi e norme di riferimento .
- che l'Assuntore nella fase di gara, prima dell'affidamento di cui sopra, ha provveduto ad effettuare un sopralluogo presso la Base di Malindi, con proprio personale qualificato e con un Ingegnere iscritto all'albo ed è pertanto edotto delle caratteristiche tecniche e logistiche della base stessa e di ogni circostanza che possa avere influenza sulle attività oggetto del presente contratto.



- L'Assuntore è stato selezionato in seguito alle valutazioni della Commissione di gara ed alle verifiche di conformità della procedura e l'ASI ha proceduto all'assegnazione del contratto con Decreto n..... del.....

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.


**ARTICOLO 2**

**OGGETTO DEL CONTRATTO**

- 2.1. L'ASI affida all'Assuntore, che accetta alle condizioni di seguito specificate, lo svolgimento del servizio di supporto tecnico-logistico all'esercizio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria del BSC Malindi, Kenya.

Le prestazioni oggetto del contratto, si configurano come un unico servizio, (da effettuare su una superficie complessiva di ca. mq. 35.000 - di cui ca. mq. 6.000 coperti e ca. mq. 29.000 scoperti) . Le prestazioni da effettuare consistono, principalmente, nelle seguenti attività (da effettuare sui segmenti di terra e marino):

- A) Servizi gestionali e tecnici
- B) Servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorativa



- C) Servizi di conduzione
- D) Attività diversificate e supporto operativo
- E) Servizi Generali

I Servizi Generali, a loro volta, comprendono:

1. Servizio di sanificazione
2. Servizio di manutenzione delle aree a verde
3. Servizio di igiene e pulizia;
4. Servizio di lavanderia
5. Servizio mensa
6. Servizio infermeria
7. Servizio di sorveglianza e reception
8. Servizio gestione rifiuti

Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti nel Capitolato tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto.

L'Assuntore, nello svolgimento delle attività sopra elencate, si avvarrà tra l'altro di personale keniano, addetto alle diverse sezioni e servizi della base. Le normative e modalità di riferimento per la gestione del personale suddetto sono riportate nell'Allegato "Gestione del personale locale operante presso il BSC di Malindi", allegato al presente contratto.





- 2.2.** Le Parti si atterranno, nell'ordine, al presente contratto, ai suoi allegati ed alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata.
- 2.3.** L'Assuntore si impegna a non condurre per conto terzi, senza l'accordo scritto dell'ASI e limitatamente alla durata dell'esecuzione del presente contratto, attività aventi lo stesso oggetto del presente contratto.

### **ARTICOLO 3**

#### **DURATA DEL CONTRATTO**

- 3.1** Il contratto entrerà in vigore dalla data di stipula e avrà durata di 48 mesi a partire dalla Riunione iniziale (KO), da tenersi entro 30 giorni dalla stipula.
- 3.2** Il contratto prevede un periodo iniziale e il periodo di servizio di 48 mesi, in particolare :
- 1) **PRESA IN CARICO:** periodo della durata di 30 giorni precedente la riunione iniziale (KO), durante il quale l'Assuntore si affiancherà al precedente gestore con lo scopo di prendere in carico la gestione e la conduzione della Base di Malindi. Tale periodo è escluso dal periodo di servizio e si conclude con la redazione del verbale di consegna in occasione del KO;
  - 2) **SERVIZIO:** periodo dalla Riunione iniziale (KO), con il Verbale di Consegna fino alla scadenza del contratto.
- 3.3** L'ASI si riserva la possibilità di esercitare l'opzione di successivi rinnovi annuali sino ad un massimo di n. 4 (quattro) rinnovi totali, con preavviso scritto di almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di rinnovo resta inteso che l'Assuntore dovrà assicurare la continuità del



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ben'.

servizio.

- 3.3** L'Assuntore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna ad eseguire le anche attività relative ai successivi rinnovi.

Nel caso in cui L'ASI non proceda al rinnovo, il contratto, a seguito di apposita comunicazione da parte dell'ASI, avrà termine e l'Assuntore non avrà alcunché a pretendere nei confronti dell'ASI, fatto salvo il diritto, previo accertamento della Commissione di collaudo, alla liquidazione delle rate maturate e liquidabili relative al periodo autorizzato.

Pertanto nel caso l'ASI non intenda procedere al rinnovo, l'Assuntore ed i suoi subappaltatori termineranno i lavori al termine del periodo autorizzato. Tale termine, nella suddetta evenienza, costituirà la data di conclusione delle attività e degli obblighi contrattuali.

In tale caso non sarà applicato quanto disposto al successivo articolo "Recesso unilaterale dell'ASI".

L'ASI, al termine del contratto compresi gli eventuali rinnovi, acquisirà tutta la documentazione tecnica, i materiali e le prestazioni relativi alla parte di attività commissionate e realizzate.

- 3.5** I rinnovi del periodo contrattuale saranno regolamentati da apposito Atto. In tale occasione sarà effettuato l'aggiornamento delle condizioni economiche, sulla base dell'indice Istat relativo all'aumento del costo della vita.



## ARTICOLO 4

### PIANO DEI LAVORI

**4.1** L'Assuntore si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in aderenza a quanto contenuto nel Capitolato tecnico e si impegna a verificarne costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto dell'ASI.

**4.2** Vengono identificati i seguenti eventi chiave con la relativa scadenza considerata a partire dalla data della Riunione Iniziale (K.O), da tenersi entro trenta giorni dalla stipula del contratto:

4.2.1) Riunione Iniziale	T0
4.2.2) Riunione di Avanzamento n. 1	T0 + 3 mesi
4.2.3) Riunione di Avanzamento n. 2	T0 + 6 mesi
4.2.4) Riunione di Avanzamento n. 3	T0 + 9 mesi
4.2.5) Riunione di Avanzamento n. 4	T0 + 12 mesi
4.2.6) Riunione di Avanzamento n. 5	T0 + 15 mesi
4.2.7) Riunione di Avanzamento n. 6	T0 + 18 mesi
4.2.8) Riunione di Avanzamento n. 7	T0 + 21 mesi
4.2.9) Riunione di Avanzamento n. 8	T0 + 24 mesi
4.2.10) Riunione di Avanzamento n. 9	T0 + 27 mesi
4.2.11) Riunione di Avanzamento n. 10	T0 + 30 mesi
4.2.12) Riunione di Avanzamento n. 11	T0 + 33 mesi
4.2.13) Riunione di Avanzamento n. 12	T0 + 36 mesi
4.2.14) Riunione di Avanzamento n. 13	T0 + 39 mesi
4.2.15) Riunione di Avanzamento n. 14	T0 + 42 mesi



*lu*

4.2.16) Riunione di Avanzamento n. 15	T0 + 45 mesi
4.2.17) Riunione Finale	T0 + 48 mesi.

## ARTICOLO 5

### PREZZO

**5.1** Il prezzo complessivo che l'ASI verserà all'Assuntore per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto, è pari a € .....= (+ IVA) di cui:

- a) € .....= (+ IVA), quale quota a prezzo fermo e fisso di cui al successivo punto 1).
- b) € .....= (+ IVA), quale tetto massimo di spesa, soggetto a rimborso costi per lo voci previste dal Capitolato tecnico, di cui ai successivi punti 2), 3), 4) e 5).

Il suddetto importo è composto, per ogni annualità, dalle presenti prestazioni/attività:

1) Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti del BSC (canone per manutenzione preventiva e servizi generali),

importo pari a € ..... (IVA esclusa)

2) Plafond per attività di manutenzione straordinaria e di emergenza e di messa in sicurezza



*Handwritten signature*

espressa con importi orari (time) e parti di ricambio (materials),

importo pari a € 500.000,00 (IVA esclusa)

3) Plafond per la fornitura/nolo di attrezzature e mezzi speciali per la manutenzione e conduzione degli impianti, gestione magazzino e spedizioni,

importo pari a € 300.000,00 (IVA esclusa)

4) Plafond per Servizi di Ingegneria (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, ecc.),

importo pari a € 300.000,00 (IVA esclusa)

5) Plafond per gasolio, lubrificanti, medicinali, etc.,

importo pari a € 450.000,00 (IVA esclusa)

6) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

importo pari a € 80.000,00 (IVA esclusa)

-----  
**Totale** € ..... (IVA esclusa)

Relativamente ai punti dal 2) al 5) l'ASI è impegnata nell'ambito del tetto massimo di spesa complessivo. Sono ammesse compensazioni nell'ambito



*de*

delle singole voci di spesa sopra dette.

Il prezzo di cui all'articolo 5.1 è suddiviso tra Assuntore e subappaltatori, come segue:

- .....= ;
- .....= .

**5.2** Tale prezzo sarà corrisposto dall'ASI all'Assuntore (*RTI SE APPLICABILE*) secondo il piano e le modalità di cui all'art. 6.

**5.3** A garanzia dell'esecuzione del contratto ed in sostituzione del deposito cauzionale, l'Assuntore ha presentato la fidejussione di cui all'art. 10.1 seguente.

## ARTICOLO 6

### PIANO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

**6.1** Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti del prezzo di cui all'articolo 5.1:

- a)** €< .....> (+IVA) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.2).
- b)** €< .....> (+IVA) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.3).
- c)** €< .....> (+IVA) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.4)
- d)** €< .....> (+IVA) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.5)



*lee*

- e) €< .....> (+IVA) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.6)
- f) €< .....> (+IVA) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.7)
- g) €< .....> (+IVA) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.8)
- h) €< .....> (+IVA) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.9)
- i) €< .....> (+IVA) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.10)
- l) €< .....> (+IVA) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.11)
- m) €< .....> (+IVA) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.12)
- n) €< .....> (+IVA) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.13)
- o) €< .....> (+IVA) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.14)
- p) €< .....> (+IVA) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.15)
- q) €< .....> (+IVA) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.16)
- r) €< .....> (+IVA) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della fattura relativa all'evento di cui al punto 4.2.17).

(se applicabile: Le fatture di cui sopra saranno inviate separatamente dalle



*lee*

imprese costituenti il RTI tramite la Mandataria).

- 6.2** Le fatture relative al pagamento di cui ai precedenti punti 6.1.a), b), c), e), f), g), l), m), n), p) e q) saranno emesse successivamente ed in conformità della comunicazione inviata dal Responsabile del Procedimento all'Assuntore, previa sottoscrizione dello Stato avanzamento Lavori da parte dei Direttori dell'esecuzione del contratto dell'ASI e dell'Assuntore in occasione degli eventi di cui agli art. 4.2.2), 4.2.3), 4.2.4), 4.2.6), 4.2.7), 4.2.8), 4.2.10), 4.2.11), 4.2.12), 4.2.14), 4.2.15) e 4.2.16) e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte rispetto a quanto stabilito nel Capitolato tecnico allegato al presente contratto.
- 6.3** Le fatture relative al pagamento di cui ai precedenti punti 6.1.d), 6.1.h), 6.1.n) e 6.1.r), corrispondenti alle scadenze annuali del contratto, saranno emesse successivamente ed in conformità alla comunicazione all'Assuntore effettuata dal Responsabile del Procedimento, previa sottoscrizione dello Stato avanzamento Lavori da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto e della successiva verifica da parte della Commissione di Collaudo ai sensi dei successivi artt. 14 e 16, sul positivo completamento, da parte dell'Assuntore del relativo evento di cui ai punti 4.2.5), 4.2.9), 4.2.13) e 4.2.17) e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte a quanto stabilito nel Capitolato tecnico allegato al presente contratto.
- 6.4** Le comunicazioni di cui ai punti 6.2, 6.3 saranno effettuate dal Responsabile del Procedimento dell'ASI con lettera o fax entro 20 giorni



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, located in the bottom right corner of the page.



lavorativi dal compimento di ciascuno degli eventi soprammenzionati. L'invio delle fatture da parte dell'Assuntore avverrà con corriere espresso o con consegna diretta Per le comunicazioni di cui sopra sono comunque ammessi mezzi equivalenti.

- 6.5** L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell'accertamento ad opera del Direttore dell'esecuzione del contratto, in occasione del compimento dei vari eventi indicati nel Piano dei Lavori, si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 7, di trattenere la parte del pagamento corrispondente al lavoro non effettuato o non conforme in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nel Capitolato tecnico. Di tale decisione l'Assuntore sarà informato per iscritto, dal Responsabile del Procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6.4.
- 6.6** Le fatture e la relativa documentazione saranno inviate all'ASI (*se applicabile: da ciascuna impresa del RTI tramite la mandataria*) in 1 originale e 5 (cinque) copie. Il pagamento (*se applicabile: a ciascuna impresa del RTI*) sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Assuntore presso l'istituto cassiere che verrà indicato nella fattura.
- 6.7** Unitamente alle fatture relative agli stati di avanzamento ed alla Riunione Finale, l'Assuntore deve inviare all'ASI l'originale o la copia conforme all'originale del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), riferito alla data di emissione della fattura, ai sensi dell'art. 118, comma 6 del D.Lgs. n. 163/06. L'Assuntore si impegna a comunicare eventuali variazioni intervenute nel corso del Contratto.



A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the bottom right corner of the page.

L'Assuntore, inoltre, si obbliga ad autorizzare i subappaltatori a fatturare gli importi di propria competenza entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'autorizzazione a fatturare da parte dell'ASI all'Assuntore stesso. Conseguentemente si obbliga a corrispondere gli importi dovuti ai subappaltatori entro 15 giorni lavorativi dalla riscossione dell'importo di propria spettanza ed a seguito del pagamento da parte dell'ASI.

In caso di inottemperanza degli obblighi contributivi da parte dell'Assuntore l'ASI, rilevata l'irregolarità o la mancanza del DURC fornito in occasione dell'avanzamento di cui all'art. 4, non disporrà il pagamento di quanto fatturato dall'Assuntore all'evento corrispondente, inviando nel contempo per raccomandata a.r. diffida formale ad adempiere rivolta all'Assuntore stesso, che in questo caso non potrà vantare diritto alcuno per il mancato o ritardato pagamento. Nel caso che l'inadempienza si ripeta per almeno tre volte consecutive, l'ASI si riserva di risolvere il contratto in danno, incamerando la cauzione definitiva costituita ai sensi del successivo art. 10, salvo l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

**6.8** Il pagamento del prezzo a rimborso costi di cui all'articolo 5.1.b) è subordinato alla presentazione, da parte dell'Assuntore, della seguente documentazione:

- Fotocopia contratto/ordine e relativa dichiarazione di conformità all'originale.
- Fotocopia fatture e relativa dichiarazione di conformità



all'originale e mandati di pagamento.

- Documentazione di accettazione.
- Ogni altra documentazione aggiuntiva utile.
- Per gli acquisti in valuta estera, qualora previsti, documentazione della banca o istituto di credito, attestante il tasso di cambio €/valuta estera di acquisto alla data del pagamento e degli oneri bancari relativi. In assenza di tale dato, il controvalore in Euro dell'acquisto sarà determinato sulla base della quotazione ufficiale della Banca d'Italia al mese di Fatturazione.

**6.9** Il pagamento del prezzo a rimborso costi di cui all'articolo 5.1.b), da corrispondere entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI della relativa fattura a seguito della comunicazione inviata dal Responsabile del Procedimento all'Assuntore, previa sottoscrizione dello Stato avanzamento Lavori da parte dei Direttori dell'esecuzione del contratto dell'ASI e dell'Assuntore, verrà corrisposto trimestralmente in occasione del pagamento delle rate relative al prezzo fermo e fisso di cui all'art. 5.1.a.

Nel caso venissero presentate fatture per un importo inferiore ai tetti massimi di spesa, gli importi residui potranno essere utilizzati in occasione della liquidazione delle parti a rimborso costo successive.

Nel caso invece venissero presentate fatture per un importo superiore ai suddetti tetti massimi di spesa, tale importo eccedente potrà essere rilasciato in occasione della liquidazione delle parti a rimborso costo successive.



## **ARTICOLO 7**

### **PENALITA**

Durante la validità del contratto l'Assuntore dovrà garantire la gestione ottimale del servizio oggetto del contratto, conformemente alle disposizioni contenute nel Capitolato tecnico relativamente ai tempi e modi di svolgimento delle attività, al monitoraggio dei processi e ai livelli di servizio di conduzione e manutenzione degli impianti e delle infrastrutture. In caso di inadempienza si applicheranno le penali come sotto riportato in modo distinto per tipologia di attività/servizio. La procedura di valutazione e applicazione della penale prevede che, annualmente, in occasione degli eventi di cui all'art. 4.2.5), 4.2.9), 4.2.13) e 4.2.17), il Direttore dell'esecuzione del contratto dell'ASI, rilevata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della penale, trasmetta la propria relazione in merito al Responsabile del Procedimento per l'inoltro della stessa alla Commissione di Collaudo. Quest'ultima, esprime il proprio parere per iscritto al Responsabile del Procedimento, che nell'ambito delle proprie competenze, sulla base dei pareri così espressi e motivati commina la penale, decurtandone l'importo dalla rata di riferimento.

#### **PENALI PER RITARDO NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'**

**7.1** Nel caso in cui l'Assuntore sia in ritardo rispetto ai tempi previsti di completamento di tutte quelle attività dettagliate nel Capitolato tecnico, con particolare riferimento alle attività relative alla Implementazione e Gestione del Sistema Informativo, Verifica dello stato di consistenza e dell'Inventario dei beni del BSC, Ingegnerizzazione degli interventi e Redazione di idoneo Piano di Manutenzione, nonché At-



*lle*

tività Tecnico Amministrative e sempre che il ritardo non costituisca inadempimento ai fini del successivo art. 31, sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo.

Nel caso in cui si registri un ritardo nello svolgimento di attività ritenute essenziali per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l'ASI si riserva la possibilità di applicare la penalità sul prezzo complessivo contrattuale.

Le penali saranno applicate sull'ammontare di cui sopra, nella misura dello 0,02% per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05% per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.

- 7.2** L'applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno proposti dal Direttore dell'esecuzione del contratto, accertati e valutati dalla Commissione di Collaudo sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dalla Commissione stessa, e verificati dal Responsabile del Procedimento, che li comunicherà all'Assuntore nei modi e nei tempi di cui all'art. 6.4.
- 7.3** L'applicazione della penale non pregiudica il diritto dell'ASI di addebitare all'Assuntore gli eventuali oneri subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
- 7.4** In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo di cui all'art. 5.1.



A handwritten signature or mark in black ink, consisting of several loops and a trailing line, located in the bottom right corner of the page.

## PENALI PER INADEMPIENZA NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 7.5 Nell'ambito dello svolgimento delle attività contrattuali da parte dell'Assuntore, qualora il Direttore dell'esecuzione del contratto ASI per i casi elencati da a) ad s) al paragrafo 6.1.9 del Capitolato tecnico riscontrerà mancanze e/o deficienze nello svolgimento del servizio tali da costituire inadempienza e qualora queste non possano ascrivere a cause di forza maggiore debitamente documentate dall'Assuntore o a cause indipendenti dalla volontà dello stesso come nel caso previsto all'art. 26.1 lettera f), il Responsabile del Procedimento, considerate le valutazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto ASI e della Commissione di collaudo, comunica all'Assuntore la determinazione di applicare integralmente o parzialmente le penali per le inadempienze contestate.
- 7.6 Nel caso indicato alla lettera a) del citato paragrafo 6.1.9 del capitolato tecnico, l'Assuntore è tenuto al pagamento di una penale pari a allo 0,15‰ dell'importo contrattuale a corpo per la prima ora di ritardo o frazione di ora e pari allo 0,30‰ dell'importo contrattuale a corpo per ciascuna ora di ritardo o frazione di ora successiva alla prima oltre eventuali danni.
- 7.7 Nel caso indicato alla lettera b) del citato paragrafo 6.1.9 del capitolato tecnico, l'Assuntore è tenuto al pagamento di una penale pari a allo 0,25‰ dell'importo contrattuale a corpo per il primo giorno di ritardo o frazione di giorno successivo al termine prescritto e pari allo 0,50‰



*lll*

dell'importo contrattuale a corpo per ciascun giorno di ritardo o frazione di giorno successivo al primo oltre eventuali danni.

- 7.8** Nei casi di cui dalla lettera c) alla lett. s) del citato paragrafo 6.1.9 del capitolato tecnico,, l'Assuntore è tenuto al pagamento di una penale pari a all' 1% dell'importo contrattuale a corpo per la quantità minima d'indisponibilità citata per ciascuno dei punti menzionati fino al valore massimo del 10% dell'importo contrattuale a corpo, raggiunto il quale l'ASI potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto.
- 7.9** Le penali proposte dal Direttore dell'esecuzione del contratto ASI, accertate e valutate dalla Commissione di Collaudo e verificate, in base alle percentuali indicate, dal Responsabile di Procedimento dell'ASI, sono comunicate all'Assuntore con i modi ed i mezzi di cui al precedente art. 6.4. L'Assuntore può presentare le proprie controdeduzioni con istanza inviata al Responsabile di Procedimento dell'ASI, correlando l'istanza con la necessaria documentazione giustificativa delle ragioni per la non applicabilità o la parziale applicabilità delle penali; l'iter procedurale sopra descritto viene in tal caso reiterato per la decisione finale.

## **ARTICOLO 8**

### **RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA**

- 8.1** L'Assuntore non può avanzare pretese di compenso o indennizzo per ritardi che possono verificarsi nella riscossione delle somme dovutegli in relazione ai pagamenti di cui all'art. 6, in dipendenza dell'espletamento delle necessarie formalità amministrative, salvo quanto previsto al para-



*lu*

grafo successivo.

- 8.2** Qualora il pagamento degli importi previsti dall'art. 6, fatto salvo il caso di cui all'art 6.7, non avvenga entro i tempi indicati nello stesso, le parti determineranno consensualmente il saggio di interesse, in luogo dell'applicazione del saggio automatico di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002.

## **ARTICOLO 9**

### **ONERI FISCALI**

- 9.1** Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico all'Assuntore. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.
- 9.2** Le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA a titolo di rivalsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 che sarà corrisposta dall'ASI.

## **ARTICOLO 10**

### **FIDEJUSSIONI**

- 10.1** A garanzia dell'esecuzione del contratto, in sostituzione del deposito cauzionale, l'Assuntore *(se applicabile: L'Assuntore si impegna a presentare all'ASI le fidejussioni che ciascuna impresa del RTI presterà in proporzione alla propria quota contrattuale)* deve prestare una fidejussione assicurativa o bancaria di primario istituto di credito pari al 5% dell'importo contrattuale di cui all' art. 5.1, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs.163/2006 e tenendo conto



*Handwritten signature*



del beneficio della riduzione del 50% della garanzia fideiussoria, prevista ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.Lgs.163/2006 in caso di imprese in possesso della certificazione di qualità.

Tale fidejussione dovrà estendersi per l'intera durata contrattuale.

- 10.2.** Per ottenere lo svincolo delle fidejussioni, l'Assuntore dovrà presentare all'ASI richiesta scritta di svincolo. Lo svincolo delle fidejussioni sarà disposto con comunicazione inviata all'Ente fidejubente e trasmessa per conoscenza all'Assuntore, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte dell'ASI, sempre che non esistano ragioni ostative allo svincolo stesso.
- 10.3.** Le fidejussioni di cui sopra dovranno recare in calce l'autentica di firma dell'ente fidejubente.
- 10.4.** Le fidejussioni di cui al presente articolo, dovranno contenere l'esplicita rinuncia del fidejussore ad avvalersi della disposizione contenuta nel 1° comma dell'articolo 1957 del Codice Civile, nonché l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell'articolo 1944 del Codice Civile e dovranno rimanere in vigore fino al momento della comunicazione di svincolo da parte dell'ASI.

## **ARTICOLO 11**

### **RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE**

- 11.1** L'Assuntore si impegna per tutta la durata del contratto a non condurre per conto terzi attività aventi lo stesso oggetto del contratto, come specificato nel Capitolato tecnico.



A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

- 11.2** L'Assuntore esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi impegno, onere e responsabilità, ed a qualsiasi titolo, che possa derivare nei confronti dei terzi durante l'esecuzione del presente contratto.
- 11.3** L'Assuntore è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle attività oggetto del contratto, nonché del controllo sull'omogeneità, completezza e qualità del lavoro svolto dalle eventuali ditte subappaltatori.
- 11.4** L'Assuntore si dichiara completamente edotto di quanto risulta dai piani e dalle specifiche e si obbliga ad assumere la responsabilità della corretta riuscita della fornitura ed in particolare della bontà dei materiali e delle lavorazioni.
- L'avvenuta approvazione da parte dell'ASI di disegni, specifiche o di qualsiasi altro documento prodotto dall'Assuntore non potrà giustificare omissioni o l'esistenza di particolari costruttivi e di assiemaggio dimostratisi in seguito difettosi, incompleti o non conformi alle disposizioni contrattuali.
- 11.5** L'Assuntore non assume responsabilità per danni o lesioni subite dal personale dell'ASI o che agisce per conto dell'ASI, presso i propri impianti. L'ASI si impegna a fornire tutta la documentazione a tale scopo richiesta dall'Assuntore e le relative assicurazioni.
- 11.6** L'Assuntore si impegna ad osservare le disposizioni normative in materia di antimafia.
- 11.7** L'Assuntore e' tenuto, ad inserire, per quanto di competenza, le norme generali applicate dall'ASI ai subappaltatori, consulenti e fornitori nei contratti con i propri subappaltatori, consulenti e fornitori nonche'



a trasferire nei suddetti contratti tutti i principi e le condizioni del contratto con l'ASI ed in particolare prezzo, pianificazione, modifiche, modalità di pagamento.

**11.8** L'Assuntore si impegna a condurre le attività oggetto del presente contratto anche in accordo con la normativa locale vigente in Kenya. L'Assuntore è pertanto tenuto alla conoscenza ed al rispetto di tutte le normative e dovrà operare in accordo alle leggi, regolamenti, decreti e disposizioni locali.

Oltre a quanto sopra menzionato saranno a carico dell'Assuntore anche gli obblighi ed oneri diversi indicati nel Capitolato tecnico al paragrafo 6.1.5.

**11.9** L'Assuntore dovrà procedere all'assunzione della manodopera locale attualmente impegnata presso la base alle condizioni previste nei vigenti Accordi intergovernativi e secondo le modalità stabilite nell'Allegato "Gestione del personale locale operante presso il "Broglia Space Center (BSC) di Malindi".

**11.10** Considerato che il rapporto di lavoro tra l'Italia ed i dipendenti keniani, nell'ambito del Progetto San Marco e quindi presso il BSC, è vincolato al rispetto dell'Accordo Intergovernativo che, in termini generali, attribuisce in capo all'ASI quale Ente esecutore dell'Accordo una serie di obblighi e responsabilità sull'addestramento del personale locale, sull'informazione dei piani di assunzione del personale locale, il loro impiego e così via, l'Assuntore deve ottemperare tale obbligo "internazionale" di addestrare ed impiegare personale keniano implementando, rispettando e facendo rispettare da chiunque si trovi ad o-



A handwritten signature or set of initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

perare come datore di lavoro presso il BSC le regole di cui sopra, che devono essere contenute nei contratti individuali.

**11.11** In particolare, l'Assuntore dovrà impegnarsi a:

1. ad accettare, formalmente ed esplicitamente, con modalità operative che saranno stabilite, il Recognition Agreement, in quanto soggetto diverso dall'ASI che opera nell'ambito del Progetto San Marco, a titolo di affidatario dei servizi logistici, diventando datore di lavoro;
2. ad accettare tutte le condizioni giuridico - economiche previste dal Collective Bargaining Agreement (CBA) anni 2011-2013 che l'ASI negozierà entro Dicembre 2010 e dello STAFF Manual ASI per lo stesso periodo, sottoscrivendo la propria accettazione anche verso la controparte sindacale;
3. ad assumere la responsabilità di tutto il personale locale che opera all'interno della base afferente l'oggetto del contratto (e cioè: n.212 impiegati) al momento dell'aggiudicazione della gara, assicurandone la continuità e impegnandosi a non rescindere i suddetti contratti individuali per tutta la durata contrattuale, se non per i giustificati motivi previsti dalla legge e dal contratto stesso. Occorrerà concordare le modalità di passaggio del personale, attraverso una formula che garantisca la continuità del rapporto di lavoro ai dipendenti locali ed il riconoscimento dell'anzianità;
4. a rispettare ed a far rispettare le regole contenute nei citati documenti contrattuali tra l'ASI ed il Governo del Kenya (Recognition Agreement, CBA etc.), anche ad eventuali ditte terze che



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves.

- dovessero introdurre e/o utilizzare personale locale all'interno del Centro;
5. a farsi carico del rispetto di quanto prescritto dall'Occupational Health & Safety Act 2007, con riferimento alla formazione dei dipendenti, le visite mediche etc..
  6. a tener conto dell'anzianità maturata dagli stessi dipendenti presso il BSC con gestione ASI, nel trattamento giuridico ed economico dei dipendenti locali e nel loro inquadramento, rispettando quanto stabilito dai contratti collettivi sugli scatti di anzianità, passaggi di livello e di ruolo etc.
  7. ad assicurare, nel caso di necessità di nuovo personale, il rispetto di quanto stabilito dalle procedure interne per il reclutamento del personale locale al BSC (bandi interni, bandi esterni privilegiando i territori circostanti la base etc.) e di quanto stabilito dai contratti collettivi per l'inquadramento, trattamento salariale etc. - dando evidenza all'ASI delle procedure di reclutamento.
- 11.12** Resta inteso che l'ASI presterà tutta la collaborazione ritenuta necessaria dall'Assuntore per quanto sopra.

## **ARTICOLO 12**

### **SUBAPPALTO, CONSULENTI E FORNITORI**

#### **12.1 SUBAPPALTO**

Per i servizi compresi nel contratto non è ammesso il subappalto, fatti salvi i casi previsti dall'art.118 – D.Lgs. 163/2006.

In ogni caso restano in capo all'Assuntore le responsabilità e gli ob-



blighi come sotto indicati, in particolare:

- a) L'Assuntore è responsabile, in solido con il subappaltatore, degli adempimenti di quest'ultimo sugli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- b) L'Assuntore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'ASI, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'art. 131 del DLgs 163/06.
- c) L'Assuntore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
- d) L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- e) Rimane infatti, in ogni caso invariata, la responsabilità dell'Assuntore, il quale continua a rispondere direttamente di tutti gli obblighi contrattuali e di qualunque inadempienza, tanto per fatto proprio quanto per fatto dei subappaltatori e fornitori.

## **12.2 CONSULENTI**

**12.2.1** L'Assuntore potrà avvalersi, nell'ambito del prezzo contrattuale di consulenze specialistiche per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto.



A handwritten signature or set of initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

L'Assuntore deve sottoporre all'approvazione del Responsabile del Procedimento dell'ASI il nominativo degli Enti e/o degli specialisti di cui intende avvalersi, la descrizione dell'oggetto della consulenza, nonché fornire i risultati delle consulenze al termine delle stesse.

Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione di tale richiesta il Responsabile del Procedimento dell'ASI esprimerà il proprio parere.

Il Responsabile del Procedimento si riserva il diritto di prendere visione per opportuna conoscenza dei contratti stipulati dall'Assuntore con i Consulenti.

**12.2.2** Qualora venissero coinvolti nelle attività contrattuali istituti universitari si applica, oltre a quanto stabilito dal comma precedente, l'articolo 66 del DPR n.382 del 11/7/80.

### **12.3 FORNITORI**

Nell'ambito dell'utilizzo del prezzo contrattuale l'Assuntore deve sottoporre all'approvazione del Responsabile del Procedimento dell'ASI il nominativo dei fornitori di cui intende avvalersi e la descrizione dell'oggetto della fornitura.

Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta richiesta l'ASI emetterà il proprio parere.

## **ARTICOLO 13**

### **DOCUMENTAZIONE**

Il Contraente si impegna a redigere, porre a disposizione e fornire la documentazione elencata nel Capitolato Tecnico nei tempi e secondo le modalità ivi indicati.



Il Contraente si impegna a rendere disponibile all'ASI, presso gli impianti ove l'attività si svolge, la documentazione tecnica di lavoro, ed a fornire copia, su richiesta.

Il Contraente è tenuto a conservare a proprie spese tale documentazione per un periodo quinquennale dall'accettazione del certificato di collaudo.

#### **ARTICOLO 14**

##### **ORGANIZZAZIONE DELL'ASI**

**14.1** L'ASI, per la direzione ed il controllo delle attività si avvarrà di un Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale si interfacerà internamente con il Responsabile del Procedimento, con gli uffici tecnici ed amministrativi dell'Agenzia e con quelli tecnici responsabili della gestione generale del BSC, con il ruolo di responsabile unico, dal punto di vista operativo, verso l'Assuntore, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 163/2006.

**14.2** Per la gestione delle attività presso il BSC l'ASI si avvale di un Responsabile in loco, denominato "Responsabile del servizio ASI c/o BSC" che, sotto la diretta responsabilità del Direttore dell'esecuzione del contratto, gestisce l'esecuzione di tutti i lavori in Kenya.

**14.3** L'ASI nell'ambito del contratto, al fine di garantirne la correttezza dell'esecuzione, si avvarrà del Responsabile del procedimento, il quale oltre ai compiti specificamente previsti dalle normative in vigore Art. 10 D.Lgs. 163/2006) e nell'ambito delle proprie competenze, rappresenta l'unico referente anche nella fase di esecuzione delle attività, garantendo il monitoraggio del contratto. In particolare con riferimento al citato art.



A handwritten signature or set of initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.



10, comma b) il Responsabile del Procedimento “cura in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo”, dispone il pagamento rilasciando apposito certificato di pagamento compilato sulla base dello stato di avanzamento lavori presentato dal Direttore dell’esecuzione del contratto, commina le penali come da art. 7.

**14.4** Il Responsabile del Procedimento coordina anche i rapporti tra i Direttori dell’esecuzione del contratto di ambo le parti in caso di controversia.

## **ARTICOLO 15**

### **ORGANIZZAZIONE DELL’ASSUNTORE**

**15.1** Per lo svolgimento delle attività contrattuali, l’Assuntore si avvarrà di un unico interlocutore, il “Direttore dell’esecuzione del contratto Assuntore” per l’intera durata del Contratto a partire dalla data della Riunione Iniziale, che assume la funzione di "Coordinamento" delle attività e si farà carico della responsabilità dell’organizzazione nei riguardi dell’ASI individuando anche le esigenze di personale necessario per l'erogazione del servizio.

**15.2** Il Direttore esecutore del Contratto Assuntore avrà sede in Italia e sarà la figura ufficialmente responsabile della gestione del Contratto presso l’Assuntore. Avrà la piena responsabilità gestionale e tecnica del Contratto. Garantirà il funzionamento dei meccanismi di coordinamento della struttura e costituirà l’interfaccia unica verso il Direttore dell’esecuzione del contratto ASI .



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized cursive script.

**15.3** Per la gestione ed il coordinamento delle attività presso il BSC di Malingi l'Assuntore si avvarrà del "Responsabile del servizio Assuntore c/o BSC". Quest'ultimo è il Responsabile per l'Assuntore delle attività operative, ha come sede di lavoro il BSC e riporta per gli aspetti contrattuali al suo Direttore dell'esecuzione del contratto in Italia. Per tutti gli aspetti tecnici e amministrativi relativi alla gestione del BSC e del personale in sito riporta al Responsabile del servizio ASI presso il BSC e prende da questo tutte le direttive operative e procedurali.

## **ARTICOLO 16**

### **COMMISSIONE DI COLLAUDO**

- 16.1** L'ASI nominerà una Commissione di Collaudo la cui regolamentazione, per quanto applicabile e non in contrasto con il disposto del D.Lgs.163/2006, è inserita nel "Disciplinare concernente i collaudi dell'ASI - Quadro giuridico di riferimento per i collaudi dell'Ente", che si riunirà in occasione degli eventi di cui ai punti 4.2.5, 4.2.9, 4.2.13 e 4.2.17), ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del contratto, avente i seguenti compiti:
- a) esaminare e valutare la documentazione prodotta dall'Assuntore in corrispondenza degli eventi previsti dal contratto;
  - b) verificare che le attività siano state sviluppate ed i lavori eseguiti secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;



*lee*

- c) esprimere il proprio parere in merito all'applicazione delle penali, di cui all'art. 7, inviandolo per iscritto al Responsabile del Procedimento;
- d) accertare i pagamenti effettuati;
- e) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle rate di cui all'art. 6, ove è previsto l'intervento della Commissione;
- f) esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli relativi a: sospensione dei lavori, recesso unilaterale dell'ASI, risoluzione del contratto, causa di forza maggiore.

Nello svolgimento dei suoi compiti la Commissione di Collaudo si interfaccia con il Direttore dell'esecuzione del contratto dell'ASI e con il Responsabile del Procedimento.

## **ARTICOLO 17**

### **GARANZIA**

- 17.1** Nell'ambito delle attività del contratto relative alla conduzione e manutenzione degli impianti e delle infrastrutture laddove l'Assuntore debba provvedere a riparazioni, sostituzioni o simili come previsto dal Capitolato tecnico, approvvigionandosi di materiali, componenti e parti di ricambio, garantisce che la fornitura sia conforme a quanto stabilito nel Capitolato tecnico al contratto e che l'oggetto della fornitura sia certificato ed omologato secondo necessità e non abbia difetti latenti sia per quanto riguarda i materiali che la fabbricazione e gli assemaggi.

L'Assuntore si impegna ad acquisire le garanzie da parte dei propri



Fornitori e delle Case Costruttrici.

L'Assuntore si impegna inoltre a trasferire tutte le garanzie e/o contratti di manutenzione in corso al momento della conclusione del presente contratto.

- 17.2** Per la garanzia si applica inoltre quanto disposto agli artt. 1667-1670 c.c. e all'art. XII - "Regolamento concernente i collaudi dell'ASI - Quadro giuridico di riferimento per i collaudi dell'Ente", anche in merito alle difformità e vizi della fornitura.

La garanzia cui l'Assuntore è tenuto per le difformità ed i vizi dell'opera si estingue dopo decorsi due anni dal giorno della consegna.

- 17.3** Per i componenti che sostituiscono componenti trovati difettosi, verrà esteso un nuovo periodo di garanzia di uguale durata decorrente dalla data della riconsegna delle parti riparate.

- 17.4** L'ASI darà notizia all'Assuntore, a mezzo fax, entro 30 gg. dalla scoperta, di ogni difetto riscontrato nella fornitura relativa alle attività del contratto.

- 17.5** Restano salve le eventuali sanzioni amministrative o penali a carico del fornitore in caso di malafede o frode o occultamento dei difetti.

- 17.6** La garanzia non si estende ai danni che possono derivare alla fornitura, anche parziale, dopo la consegna della stessa all'ASI, a causa di manomissioni o negligenza di custodia e di manutenzione, o per avarie dovute ad uso improprio e/o per successive prove, trasporti e maneggi eseguiti senza il rispetto dei requisiti applicabili, salvo i casi in cui quanto sopra non sia di responsabilità del Contraente medesimo.



*llc*

- 17.7** La garanzia non copre il risarcimento di danni a persone o cose che possono risultare dalla utilizzazione della fornitura oggetto del contratto dopo la consegna finale, sempreché essi non risultino dovuti a riscontrati difetti di cui al precedente punto 17.1.
- 17.8** Le riparazioni in garanzia sono, di regola, effettuate presso le sedi dell'Assuntore che terra' a proprio carico le spese relative alla riparazione ed al trasporto dei materiali da riparare.

## **ARTICOLO 18**

### **PERSONALE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI**

- 18.1** L'Assuntore dovrà destinare all'esecuzione del contratto tutto il personale, gli impianti, le attrezzature, gli strumenti ed il materiale necessari per realizzare l'oggetto contrattuale al meglio dello stato dell'arte.

Il personale dell'Assuntore impegnato in funzioni chiave dovrà essere accettato dall'ASI, previa valutazione del curriculum vitae e potrà essere sostituito, con personale di equivalente qualificazione, previo consenso dell'ASI. L'ASI comunicherà, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di sostituzione, il proprio consenso o motivato dissenso.



A handwritten signature or mark in black ink, located at the bottom right of the page.

## ARTICOLO 19

### BENI POSTI DALL'ASI A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE

**19.1** Tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto andranno ad essa restituiti con la consegna della fornitura al termine dei lavori oggetto del contratto stesso, o in altro momento concordato tra l'ASI e l'Assuntore, tenuto conto delle esigenze del programma, e salvo che siano parti integrate nella fornitura dell'Assuntore.

L'Assuntore non potrà alienare né utilizzare per fini diversi da quelli per i quali sono stati posti a disposizione, i beni messi a disposizione dall'ASI.

L'Assuntore sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso di tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto, fino al termine delle attività, o altro momento, come precisato al comma precedente.

**19.2** Le spese di imballaggio e trasporto, installazione e disinstallazione, manutenzione di detti beni, saranno a carico dell'Assuntore.

**19.3** In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, l'Assuntore sarà tenuto a rimpiazzarli, a ripararli a proprie spese o a rimborsarne all'ASI il valore, che verrà fissato sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in relazione all'entità del danno da detti beni subito.

L'Assuntore non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni di cui trattasi.



*llr*

## ARTICOLO 20

### MATERIALI DI PROVENIENZA ESTERA

**20.1** In caso di regime di temporanea importazione l'ASI, su richiesta e con il supporto dell'Assuntore, si farà carico di richiedere ai Ministeri competenti la concessione di agevolazioni doganali. L'Assuntore si impegna ad importare a proprio nome tutte le apparecchiature ed unità integrate eventualmente necessarie per le attività del contratto.

Per l'esportazione, l'ASI si impegna a chiedere analoghe agevolazioni doganali su indicazione e con il supporto tempestivo del Contraente, che si farà carico di tutte le eventuali analoghe esigenze dei subappaltatori.

## ARTICOLO 21

### CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

**21.1** Il soggetto affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'articolo 116 del D.Lgs. 163/06. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

**21.2** E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 163/06, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che la cessione sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Della cessione deve essere data dall'Assuntore



opportuna comunicazione scritta all'ASI, che si riserva di accettare o rifiutare la cessione totale o parziale dei crediti in maturazione con notifica scritta entro 45 giorni dalla comunicazione dell'Assuntore stesso.

- 21.3** Qualsiasi decisione o deliberazione concernente variazioni della ragione sociale, composizione sociale o azionaria, denominazione, sede legale e/o qualunque altra modificazione dello Statuto o Atto costitutivo dell'Impresa, deve essere comunicata tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni solari consecutivi, alla Stazione Appaltante e seguita eventualmente dall'invio di copia autenticata ai sensi di legge degli atti attestanti dette variazioni al momento della loro formalizzazione.

## **ARTICOLO 22**

### **PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI**

- 22.1** E' fatto obbligo all'Assuntore di procurarsi i permessi e le autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto. L'Assuntore tiene indenne l'ASI da qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'inosservanza di quanto sopra.
- Resta inteso che ASI, in quanto referente presso il governo del Kenya fornirà all'Assuntore tutto il supporto in loco per quanto sopra, relativamente ai rapporti con le autorità e gli Enti governativi coinvolti.



A handwritten signature or mark in black ink, consisting of a stylized, cursive-like scribble.



## ARTICOLO 23

### TRASPORTI ED ASSICURAZIONI

- 23.1** L'Assuntore effettuerà a suo rischio i trasporti in Italia ed all'estero di tutte le apparecchiature, unità integrate e di quant'altro previsto per l'esecuzione del contratto, come indicato nel Capitolato tecnico.
- Le relative spese di imballaggio e trasporto, assicurazione, manutenzione in via, etc... sono a carico dell'Assuntore.
- 23.2** L'Assuntore ha l'obbligo di assicurare tutti i beni oggetto della fornitura di cui al Capitolato tecnico contro i rischi di furto, incendio, perdita e distruzione fino al momento indicato in contratto.
- L'Assuntore sarà tenuto a rinnovare in tempo utile le polizze di assicurazione che scadono, restando, in caso contrario, responsabile di qualsiasi danno che possa derivare all'ASI per mancato rinnovo dell'assicurazione.
- 23.3** Le disposizioni contenute nel precedente comma 23.2 si applicano anche ai beni posti a disposizione dall'ASI ed affidati all'Assuntore ai sensi dell'art. 19.

## ARTICOLO 24

### COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA

- 24.1** Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.
- 24.2** Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate:
- per l'ASI:**



Agenzia Spaziale Italiana - Viale Liegi, 26 - 00198 ROMA

all'attenzione del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione del contratto;

**per l'Assuntore**

.....

.....

.....

all'attenzione del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.

## **ARTICOLO 25**

### **RECESSO UNILATERALE DELL'ASI**

**25.1** L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal contratto, comunicando tale decisione all'Assuntore via fax, cui seguirà conferma a mezzo di lettera raccomandata A.R..

Qualora l'ASI receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna colpa sia da imputare all'Assuntore, quest'ultimo, alla ricezione della comunicazione via fax e su istruzioni dell'ASI, prenderà immediatamente i provvedimenti necessari per l'interruzione dei lavori.

Il periodo necessario per dar corso ai provvedimenti suddetti sarà concordato fra l'ASI e l'Assuntore.

**25.2** A condizione che l'Assuntore si sia uniformato alle istruzioni di cui al comma precedente, l'ASI acquisirà tutta la documentazione tecnica prodotta, i materiali disponibili e le parti di fornitura realizzate.

**25.3** In caso di recesso anticipato, l'ASI indennizzerà l'Assuntore di tutte



*lee*

le spese e gli impegni che l'Assuntore medesimo avrà dovuto rispettivamente sostenere o assumere per l'esecuzione del contratto e che comunque rappresentino una conseguenza necessaria e diretta della risoluzione del contratto stesso. In tal caso l'ammontare delle spese e di ogni altro onere verrà determinato dall'ASI che terrà conto della parte del contratto già eseguita e valuterà, attraverso accertamento congiunto del Direttore dell'esecuzione del contratto e della Commissione di Collaudo, la congruità della documentazione presentata dall'Assuntore. L'ASI, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà l'Assuntore per il tramite del Responsabile del Procedimento.

- 25.4** L'ammontare totale dell'indennizzo di cui sopra, più le somme già pagate a fronte del contratto, non potrà mai superare il prezzo contrattuale.

## **ARTICOLO 26**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

- 26.1** L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni dell'Assuntore, di risolvere il contratto nei seguenti casi:
- a) inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI;
  - b) trasferimento del contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ASI;
  - c) sopravvenuta inadeguatezza dell'Assuntore ad eseguire il contratto;



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

- d) sottoposizione dell'Assuntore a procedura di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori;
- e) violazione della Legge Antimafia;
- f) per eventuali modifiche intergovernative che modifichino, rispetto alla attuali condizioni, la gestione della Base Spaziale o, comunque, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative (sia italiane che keniane) non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte .
- g) Nel caso di irregolarità contributive da parte dell'Assuntore come sopra specificato all'art. 6.7, sempre che l'inadempienza si ripeta per almeno tre volte consecutive, l'ASI si riserva di risolvere il contratto in danno, incamerando la cauzione definitiva costituita ai sensi dell'art. 10, salvo l'esperimento di ogni altra azione che ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
- h) Nel caso che l'Assuntore non si presenti nel giorno stabilito per l'inizio del servizio del presente contratto, oltre il termine perentorio concessogli, l'ASI avrà il diritto di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
- i) Per quanto disposto all'art. 7 PENALI, qualora l'importo della penale applicata raggiunga il valore massimo del 10% dell'importo contrattuale a corpo, raggiunto il quale l'ASI potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto.

**26.2** Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione ed il completamento dei lavori affe-



renti l'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi.

L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a credito dell'Assuntore, delle somme eventualmente ritenute sulle rate del prezzo già pagate e delle somme relative a garanzie fidejussorie rilasciate a favore dell'ASI stessa.

Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto, per l'esecuzione dei lavori in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico dell'Assuntore medesimo entro il limite del 10% del prezzo contrattuale.

L'ASI si impegna, comunque, ad utilizzare quanto più possibile i lavori già eseguiti.

## **ARTICOLO 27**

### **CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

- 27.1** L'Assuntore dovrà comunicare per iscritto all'ASI, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore (secondo le definizioni di cui all'art. 1218 C.C.), da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte dell'Assuntore e che non implichi colpa o negligenza da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non può in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra.

La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad



*plm*

espressa rinuncia dell'Assuntore ai conseguenti benefici.

- 27.2** In base alla citata comunicazione, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà nota al Responsabile del Procedimento che dopo la valutazione della Commissione di Collaudo, accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento all'Assuntore entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento.

Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento dei lavori è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti.

In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare all'Assuntore gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo.

In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause soprammenzionate, l'ASI ed l'Assuntore concorderanno le misure necessarie.

L'Assuntore, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.

## **ARTICOLO 28**

### **REGIME DI SEGRETEZZA**

- 28.1** L'Assuntore ed i suoi subcontraenti, consulenti e fornitori sono tenuti, ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi oggetto giuridico estraneo al lavoro oggetto del contratto, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'ASI, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del con-



A handwritten signature or set of initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

tratto.

- 28.2** Il rilascio di comunicati-stampa, la pubblicazione di articoli e di scritti, le inserzioni pubblicitarie riguardanti le attività oggetto del contratto, potranno essere effettuati sia dall'ASI che dall'Assuntore e dai suoi Subcontraenti.
- 28.3** Nell'ambito dell'Accordo Intergovernativo Italia/Kenya citato in premessa, l'Assuntore può essere di volta in volta autorizzato allo scambio di dati ed informazioni con gli Enti coinvolti ed i loro contraenti, secondo le modalità indicate nel contratto.

## **ARTICOLO 29**

### **ASSICURAZIONI SOCIALI**

- 29.1** L'Assuntore si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori, tenendo conto che per quanto concerne la tutela dei lavoratori keniani è obbligatorio procedere alla stipula delle relative assicurazioni esclusivamente con compagnie assicurative riconosciute dal governo keniano.
- 29.2** Per assicurare l'osservanza degli obblighi di legge e di accordi contrattuali l'Assuntore deve inviare all'ASI l'originale o la copia conforme in originale del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 118, comma 6 del D. Lgs. N. 163/06, unitamente all'invio delle fatture relative allo stato di avanzamento lavori, con le modalità, gli obblighi e le conseguenze in caso di inottemperanza degli obblighi contributivi disciplinati all'art. 6.7.



*Handwritten signature*

## ARTICOLO 30

### SOSPENSIONE DEI LAVORI

**30.1** L'ASI si riserva la facoltà di sospendere a tempo determinato in qualsiasi momento i lavori oggetto del contratto. In tale caso l'ASI è tenuta a darne comunicazione all'Assuntore via fax, cui farà seguito conferma a mezzo lettera raccomandata A.R..

I termini della sospensione decorrono dal 10° giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione via fax.

**30.2** La sospensione determina lo spostamento della scadenza contrattuale di cui all'art. 3, ed eventualmente delle scadenze intermedie successive alla data della sospensione, che saranno prorogate di un numero di giorni da convenirsi tra l'ASI e l'Assuntore.

Salvo il caso in cui la sospensione sia stata determinata da causa di forza maggiore o da fatto dell'Assuntore, l'ASI sarà tenuta a rimborsare gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto della sospensione intervenuta, sulla base della documentazione giustificativa presentata dall'Assuntore e nella misura ritenuta congrua dal Responsabile del Procedimento dopo aver preso atto del parere della Commissione di Collaudo e di quello del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Responsabile del Procedimento, prima di formalizzare le proprie determinazioni, è tenuto a sentire l'Assuntore.





## ARTICOLO 31

### NORMATIVA

L'attività del presente contratto è disciplinata, oltre che dalle clausole sopra riportate, dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs.n. 163/06 e s.m.i.).


Roma,

L'Assuntore

L'Agenzia Spaziale Italiana

Il Direttore Generale

Dott. Luciano Criscuoli



49

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.

A handwritten signature in black ink, consisting of a cursive 'L' followed by a horizontal line and a small flourish.